



SETTORE GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE

SCHEMA TIPO DI PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE CONDIVISA, E RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI

Patto di collaborazione per la cura/gestione/rigenerazione (tipologia di intervento) del bene comune (bene oggetto dell'intervento) situata/o/i in, ai sensi del Regolamento dei Beni Comuni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del

TRA

Il Comune di Salerno, con sede in via Roma , C.A.P. 84121 - C.F 80000330656, rappresentato ai fini del presente Patto di Collaborazione da, in qualità di, nata/o a (...), il /... /..., la/il quale interviene ed agisce esclusivamente per conto e nell'interesse del Comune di Salerno, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dello Statuto comunale, domiciliato/a per la carica presso il Comune di Salerno in Via Roma, in prosieguo indicato come "**Amministrazione**",

E

Il sig./La sig.....nato/a a (...), il /... /..., C.F., residente in.....via..... n. ..., C.A.P.in qualità di soggetto singolo/rappresentante di una formazione sociale costituito da in virtù di formale mandato con rappresentanza conferito dai componenti della formazione sociale e trasmesso con prot. n.delagli atti d'ufficio/legale rappresentante dell'associazione/ente con sede in via..... p.iva/C.F. /operatore commerciale,, in prosieguo indicato come "**Proponente**",

PREMESSO CHE

- l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- l'articolo 3, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali) stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;

- il Comune di Salerno, in accoglimento di tale principio, ha approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. del, il *“Regolamento di gestione condivisa per la cura e la rigenerazione dei beni comuni attraverso la collaborazione tra cittadini e Amministrazione”* (d'ora innanzi: *“Regolamento”*) che disciplina le forme di collaborazione tra la cittadinanza attiva e il Comune di Salerno per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni;
- l'art. 6 del Regolamento definisce il Patto di collaborazione (d'ora innanzi: *“Patto”*) come lo strumento con cui il Comune e i cittadini attivi/soggetti civici proponenti concordano le regole di governo condiviso necessarie ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni;
- il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
- il contenuto di ciascun patto deve essere adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata prevista, in base alle specifiche necessità;
- con Delibera di Giunta Comunale n. del è stato approvato l'Elenco dei beni comuni che possono costituire oggetto di Patto di collaborazione;
- in data .../.../... è stata acquisita al Protocollo dell'Ente con il n. una proposta di collaborazione, conforme alle previsioni di Legge e di Regolamento, da parte di in qualità di privato cittadino/rappresentante di un gruppo informale/legale rappresentante dell'associazione/ente;
- la proposta, esaminata ai sensi del vigente Regolamento, si è conclusa con valutazione positiva.

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 - Oggetto del patto di collaborazione (ordinario/complesso)

Il presente patto di collaborazione, ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento, ha ad oggetto la cura/la rigenerazione/la gestione di(specificare bene comune oggetto del patto) sito/a in vian.

Nello specifico, l'oggetto del patto di collaborazione è il seguente
.....
.....(specificare il contenuto del patto, a seconda che si tratti di patto ordinario o complesso).

Art. 2 - Obiettivi e azioni di cura/rigenerazione/gestione in forma condivisa

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra l'Amministrazione che stipula il patto ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati.

Nello specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono i seguenti:

.....
.....

I predetti obiettivi saranno realizzati dal Proponente mediante l'espletamento delle seguenti azioni/attività:

.....
.....

.....
.....

Art. 3 – Durata, sospensione

Il presente patto di collaborazione ha validità per un periodo di (specificare la durata in mesi/anni) a partire dalla sottoscrizione del presente atto.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione, scritta e motivata, di eventuali interruzioni, cessazioni o sospensioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto.

Art. 4 - Modalità di collaborazione

L'Amministrazione che stipula il patto ed il Proponente si impegnano ad operare

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;

- ispirando le proprie relazioni ai valori e ai principi generali enunciati dall'art. 4 del Regolamento, tra cui, la fiducia reciproca; responsabilità; autonomia civica; inclusività e apertura; universalità, pubblicità e trasparenza; adeguatezza e differenziazione; pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; informalità; prossimità e territorialità; formazione.

L'Amministrazione mettere a disposizione a titolo gratuito le seguenti aree (locali pertinenziali strumentali, e arredi di servizio): con vincolo di destinazione di durata pari a quella del patto.

.....
.....

Art. 5 - Modalità di fruizione collettiva

Le modalità di fruizione collettiva del bene oggetto del presente Patto, dei locali pertinenziali strumentali, e arredi di servizio sono le seguenti:

.....
.....

I beni strumentali sono concessi al fruitore ad uso non esclusivo e potranno essere utilizzati dall'Amministrazione Comunale o dalla cittadinanza, in determinate occasioni (manifestazioni e/o eventi pubblici) previo accordo tra le parti sulle modalità di utilizzo anche condiviso.

Art. 6 - Pubblicità

Il presente patto sottoscritto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

Art. 7 - Responsabilità

Il soggetto proponente, in nome e per conto di tutti i soggetti coinvolti, dichiara di aver ricevuto adeguata informazione sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui opereranno per la collaborazione di cui al presente patto, unitamente alle misure di prevenzione e protezione nonché di emergenza adottate o da adottare, in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori, (D.lgs. 81/08 e s.m.i.) nonché la valutazione dei rischi in caso di interferenza.

Il Proponente si impegna a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nelle attività quanto previsto dal patto e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

Il soggetto proponente e tutti i soggetti coinvolti rispondono personalmente degli eventuali danni causati per colpa o dolo, a persone o cose e al bene comune medesimo nell'esercizio della propria attività.

L'Amministrazione è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale verso i terzi derivante dagli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, dai cittadini nell'esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione.

Art. 8 - Assicurazioni e garanzie

Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione sono previste le seguenti coperture assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi:

.....
.....

Le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati all'Amministrazione comunale dai cittadini attivi in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati sono le seguenti:

.....
.....

Art. 9 - Monitoraggio e valutazione dell'attuazione e dei risultati del patto

Con frequenza (trimestrale/semestrale/annuale) a partire dalla sottoscrizione del Patto, il soggetto proponente, in nome e per conto di tutti i soggetti coinvolti, si impegna a trasmettere all'Amministrazione relazione illustrativa delle attività svolte, sugli obiettivi raggiunti, sulle risorse impiegate ed eventuali criticità riscontrate, affinché ne venga verificato il buon andamento, la redditività civica e vengano effettuate valutazioni in merito ad eventuali ambiti di miglioramento.

Attraverso la pubblicazione sull'apposita pagina web, l'Amministrazione informa la cittadinanza in merito alle attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa in corso.

Art. 10 - Forme di sostegno

L'Amministrazione si impegna a garantire al Proponente le seguenti misure di sostegno, in conformità agli artt. 12 e ss. del Regolamento, per la esecuzione delle attività che costituiscono oggetto del presente Patto:

.....
.....

L'Amministrazione sostiene la realizzazione delle attività condivise (fornendo in comodato d'uso gratuito i seguenti beni strumentali/materiali di consumo/dispositivi di protezione individuale/affiancamento del personale comunale/altro) necessari per lo svolgimento delle attività previste nel presente Patto:

.....
.....

Il Proponente è tenuto ad utilizzare con la dovuta cura e diligenza il materiale e le attrezzature forniti dal Comune per la sola gestione degli interventi previsti, impegnandosi a non cederle ad altri, nemmeno a titolo gratuito e a restituirle al momento della scadenza del presente Patto.

Art. 11- Eventuale affiancamento alle/ai cittadine/i attive/i del personale comunale o di altre figure che operano a diverso titolo a servizio dell'amministrazione

**inserire le informazioni relative all'eventuale affiancamento valutato dal Settore competente oppure "Non è prevista alcuna attività di affiancamento nello svolgimento del compito proposto".*

In merito alla presente collaborazione, la competenza appartiene al Settore.....Ufficio....., cui spetta il dovere di verificare l'osservanza di quanto contenuto nel presente patto e di adottare le opportune forme di supporto alla sua attuazione.

Art. 12- Sponsorizzazioni

Il proponente potrà apporre, a propria cura e spese, nell'area del bene comune oggetto del presente patto di collaborazione un cartello recante la dicitura: *“La cura /rigenerazione di quest'area/questo spazio/quest'angolo è effettuata a cura di(nominativo del soggetto curante)”*.

È fatto espresso divieto per il soggetto civico di cedere a terzi il cartello ovvero parte dello stesso per comunicazioni di natura commerciale.

Le caratteristiche del cartello sono di seguito specificate:

-Localizzazione _____

- Materiale utilizzato _____

- Dimensioni _____

In ogni caso, il cartello:

Per tutto quanto non previsto si rinvia al vigente regolamento comunale sulla disciplina e gestione delle sponsorizzazioni.

Art. 13 - Modifiche

Qualunque modifica o integrazione del presente patto, ivi compresa l'adesione da parte di nuovi soggetti, può avvenire con il consenso di tutti i contraenti e considerato il parere favorevole dell'Amministrazione in merito alla coerenza della proposta di modifica o integrazione.

La proposta di modifica dovrà essere inviata mediante comunicazione scritta all'indirizzo pec protocollo@pec.comune.salerno.it.

Art. 14 - Revoca e recesso

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare unilateralmente il patto di collaborazione al verificarsi di una o più violazioni del patto e/o qualora siano intervenuti elementi riscontrati a carico dei cittadini attivi, oppure a carico dei beni affidati tali da giustificare tale provvedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 26 del Regolamento

Rimane nella facoltà dell'Amministrazione recedere dal Patto in qualsiasi momento, laddove insorgano necessità di interesse pubblico superiore o intervengano necessità amministrative di più generale interesse, a totale discrezione dell'Ente stesso.

Art. 15 - Condizioni conseguenti alla conclusione della collaborazione

Alla scadenza naturale o anticipata del patto, nulla è dovuto da parte dell'Amministrazione a titolo di rimborso o indennizzo per le spese sostenute dal Proponente e da eventuali altri soggetti coinvolti. Nessuno specifico diritto maturerà a favore del Proponente che con la sottoscrizione del Patto riconosce la propria partecipazione a titolo meramente collaborativo.

Le Parti possono provvedere a rinnovare la collaborazione mediante la sottoscrizione di un nuovo Patto che tenga in considerazione eventuali ambiti di miglioramento.

Art. 16 – Controversie

Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, qualora durante la collaborazione insorgano controversie tra le parti del patto, o tra queste ed eventuali terzi, è possibile tentare una conciliazione avvalendosi di un Comitato avente

il compito di sottoporre alle parti una proposta di conciliazione di carattere non vincolante entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Comitato è composto da tre membri, di cui uno designato dal soggetto proponente, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo, oppure, in caso di controversie riguardanti soggetti terzi, un membro designato da parte di questi ultimi.

Art. 17 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Patto, si rimanda all'osservanza del "Regolamento di gestione condivisa per la cura e la rigenerazione dei beni comuni attraverso la collaborazione tra cittadini e Amministrazione" del Comune di Salerno e della normativa vigente in materia.

Il patto deve essere interpretato e applicato nel senso più favorevole alla possibilità per i soggetti civici di partecipare alla cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni dell'Amministrazione.

Art. 18 - Informativa per il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Il Titolare del trattamento è il Comune di Salerno con sede in via Roma - 84100 Salerno, nella persona del Sindaco, rappresentante legale pro tempore - pec: protocollo@pec.comune.salerno.it

Il Responsabile della protezione dei dati è, DPO del Comune di Salerno - email: dpo@comune.salerno.it

Finalità e base giuridica del trattamento: Il Titolare tratta i dati personali identificativi da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Salerno acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Salerno ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi, connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. b) del Regolamento UE n. 679/2016.

Eventuali destinatari dei dati: I dati trattati dal Comune di Salerno potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati: Il Comune di Salerno conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. e dell'art. 43 del D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione: La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità di concludere il contratto.

Diritti dell'interessato: In qualità di interessato Le sono garantiti i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione o comunque i diritti previsti agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n.679/2016. Inoltre, qualora ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, ha il diritto di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali conformemente all'art. 77 GDPR.

Firma del Dirigente

Firma del Proponente